



Il Presidente

...omissis...

Fascicolo ANAC n. 478/2025

Oggetto: Richiesta di parere concernente l'applicabilità dell'art. 7, comma 2, lett. d) d.lgs. n. 39/2013 nei confronti di un ex consigliere del Comune di ...omissis..

In riferimento alla questione sottoposta all'esame della scrivente Autorità con nota acquisita al prot. ANAC n. 5470 del 14 gennaio 2025 - avente ad oggetto l'operatività del divieto posto dall'art. 7, comma 2, lett. d) d.lgs. n. 39/2013 nei confronti di un ex consigliere del Comune ...omissis..., dimessosi in data 9 gennaio 2025, che intende ricoprire il ruolo di presidente o componente del Consiglio di amministrazione di una società (non meglio precisata) controllata dalla medesima amministrazione comunale- si rappresenta quanto segue.

In base agli atti acquisiti, il Comune di ...omissis... registra una popolazione superiore ai 15000 abitanti. Pertanto, la carica di consigliere comunale rivestita dal soggetto interessato all'assunzione dell'incarico è soggetta al divieto stabilito dall'art. 7, comma 2, lett. d) d.lgs. n. 39/2013, in base al quale "[...] *A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico [...] non possono essere conferiti: [...] d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di una comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione*".

Ciò posto, l'accertamento della summenzionata fattispecie di inconferibilità impone di verificare preliminarmente la natura giuridica dell'incarico "in destinazione".

Il divieto stabilito dall'art. 7, comma 2, lett. d) d.lgs. cit. si riferisce agli amministratori come definiti dall'art. 1, comma 2, lett. l), d.lgs. cit., ossia "*gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico*". In merito l'Autorità ha precisato che l'incarico di presidente di un ente di diritto privato in controllo pubblico risulta inconferibile ogniqualvolta lo stesso sia componente del Consiglio di amministrazione ed a quest'ultimo spettino poteri gestionali (cfr. delibera n. 373 dell'8 maggio 2019).

Con riguardo al caso di specie, giova rilevare che ai sensi dell'art. 14 dello statuto societario il presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dal Comune di ...omissis... in quanto socio di maggioranza. Al presidente non sembrano essere attribuite, per statuto, deleghe gestionali dirette. Tuttavia, in quanto componente del Consiglio di amministrazione, lo stesso concorre all'esercizio dei poteri di "assunzione/licenziamento di personale dipendente", riconducibili alla categoria dei poteri di organizzazione e gestione. In merito preme evidenziare che, come rilevato nella delibera succitata, la presenza di ulteriori organi societari con compiti prettamente esecutivi non costituisce motivo sufficiente ad escludere la titolarità di poteri gestori in capo al presidente.

Orbene, stante la sussistenza di tutti i requisiti indicati dalla norma, l'incarico di presidente del Consiglio di amministrazione della società in questione risulterebbe inconferibile all'ex consigliere comunale dimessosi in data 9 gennaio 2025.



A conclusioni diverse si perviene, invece, con riferimento all'assunzione della carica di consigliere di amministrazione, posto che tale posizione non risulta assimilabile a nessuna di quelle menzionate dall'art. 1, comma 2, lett. l), d.lgs. cit. In quest'ottica non si ravvisano ragioni ostative alla sua conferibilità.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 12 febbraio 2025, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente